

## 5. Indirizzi agli Enti strumentali e alle Società partecipate

L'allegato n. 4/1 al D. Lgs. 118/2011 "Principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio" specifica che il Documento di economia e finanza regionale deve contenere tra le linee programmatiche dell'azione di governo regionale, anche gli indirizzi agli enti strumentali ed alle società controllate e partecipate.

### 1. Indirizzi per gli Enti Strumentali

Gli Enti dipendenti di cui all'art.50 dello Statuto regionale, concorrono alla realizzazione degli obiettivi generali individuati nel presente documento, attraverso:

- a) il contenimento dei costi di funzionamento della struttura finalizzato al contenimento dell'onere a carico del bilancio regionale;
- b) il raggiungimento del pareggio di bilancio;
- c) l'assicurazione di un tendenziale mantenimento della stessa tipologia e livello dei servizi.

L'obiettivo a) "contenimento dei costi di funzionamento della struttura" è perseguito attraverso:

- il tendenziale mantenimento del contributo di funzionamento agli enti e alle agenzie allo stesso livello dell'esercizio 2017. Inoltre, si prevede per il triennio successivo il mantenimento al livello 2016 della spesa per il personale. In particolare, a tale regola possono derogare quei soggetti che per motivi organizzativi o per l'attivazione di nuovi servizi o attività, sono esplicitamente autorizzati con provvedimento della Giunta regionale;
- altre misure di contenimento delle spese di funzionamento, che dispongono l'applicazione dell'articolo 14, comma 4 ter, del D.L. 66/ 2014 in materia di collaborazioni ed incarichi per studio e ricerca;
- le disposizioni in materia di destinazione dell'utile.

In relazione all' b) "raggiungimento del pareggio di bilancio", si stabilisce quanto segue:

- valutazione in sede di pre-consuntivo dell' adozione di misure atte a riequilibrare una situazione di perdita potenziale;
- in caso di attivazione di nuovi servizi gli Enti devono aggiornare il Piano delle attività con la predisposizione di una apposita sezione dedicata al piano industriale dei nuovi servizi, che evidenzia gli effetti economici, finanziari e patrimoniali e le eventuali risorse regionali ad essi destinati, procedendo all'adozione di variazioni al budget economico annuale. Qualora nel corso dell'anno il budget economico o Bilancio preventivo subisca delle variazioni a seguito dell'assegnazione di ulteriori finanziamenti a carico del Bilancio regionale per lo svolgimento di nuove attività, tali variazioni sono comunicate tempestivamente alla Giunta regionale che le approva sulla base di una relazione predisposta dall'organo di amministrazione contenente l'indicazione degli effetti che lo svolgimento di queste nuove attività producono sull'equilibrio economico e patrimoniale dell'ente. In linea di principio le variazioni al bilancio di previsione o del Budget economico devono essere comunicate alla Giunta Regionale entro cinque giorni dalla loro adozione.

### 2. Indirizzi per le Società in house della Regione Toscana

Per le società in house della Regione Toscana: Sviluppo Toscana S.p.a., Agenzia regionale recupero risorse (A.R.R.R) si rinvia alle disposizioni contenute nelle delibere annuali predisposte ai sensi delle rispettive leggi istitutive.

### 3. Indirizzi per le Società controllate dalla Regione Toscana

Il Consiglio Regionale con Deliberazione n. 84 del 25 ottobre, relativa alla modifica del piano straordinario di razionalizzazione delle società partecipate (all. A della DCR), ha definito, tra le altre cose, quali siano le società controllate dalla Regione Toscana.

Ai sensi dell'art. 19, c. 5 del D.Lgs 175/2016, Regione Toscana deve impartire alle sue società controllate, obiettivi, annuali e pluriennali, inerenti le spese di funzionamento e le spese di personale delle società pubbliche.

Il primo obiettivo individuato di carattere generale riguarda il mantenimento delle spese di funzionamento per l'anno 2018, ivi comprese le spese del personale e delle co.co.co, allo stesso livello dell'esercizio dell'anno precedente, fatti salvi gli obblighi derivanti dalla contrattazione nazionale.

In particolare, la Delibera di Giunta n.1210 del 9 Novembre 2017 stabilisce:

- che per l'anno 2018 e per il successivo triennio 2018-2020 sarà individuato quale obiettivo specifico il mantenimento delle spese di funzionamento allo stesso livello complessivo dell'esercizio precedente, fatta salva la possibilità di adottare soluzioni maggiormente flessibili, destinate a valorizzare la correlazione tra il personale e la relativa spesa e l'attività prodotta, anche giustificando una politica assunzionale espansiva in valore assoluto, ma compatibile con il principio di efficienza e con realizzazione di economie di scala;
- di individuare quali azioni volte al raggiungimento dell'obiettivo sopra indicato:
  - il mantenimento delle spese generali con particolare riferimento a quelle per incarichi di consulenza e collaborazione e per l'utilizzo di altre forme flessibili di lavoro;
  - il divieto di procedere ad assunzioni di personale di qualsiasi tipologia in presenza di squilibri gestionali e di risultati di esercizio negativi;
  - la possibilità di ricorrere al reclutamento di personale a tempo determinato, interinale o altre forme temporanee previa autorizzazione da parte dell'ente controllante solo per sopperire a carenze temporanee di risorse o implementazione di servizi non aventi carattere di stabilità nel tempo, avendo cura di verificare la sostenibilità economica e garantendo il rispetto del complessivo equilibrio aziendale;
  - il divieto di procedere ad assunzioni a tempo indeterminato entro i termini fissati dal D.Lgs. 175/2016, se non attingendo dagli elenchi della Regione Toscana e dell'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro, salvo che per eventuali assunzioni di personale con profili non disponibili in detti elenchi, ai sensi di quanto disposto dall'art. 25 del D.Lgs 175/2016;
  - l'attenta gestione delle risorse destinate alla contrattazione di secondo livello fatti salvi gli obblighi derivanti dalla contrattazione nazionale;
- che le azioni sopra richiamate costituiscono obiettivi specifici per le società Firenze Fiere S.p.a, Arezzo Fiere Congressi S.r.l. e Alatoscana S.p.a, fermo restando che, ove previsti, si applicheranno eventuali maggiori risparmi di spesa di funzionamento contemplati nei piani industriali di tali società;
- che per le società energetiche, il Piano di razionalizzazione prevede entro il 31/12/2017, la fusione in A.R.R.R. Sp.a. e che gli obiettivi di cui al comma 5 dell'art. 19 saranno contenuti nella delibera annuale che impartisce indirizzi all'Agenzia regionale per il recupero risorse s.p.a., ai sensi dell'art. 7 della L.r. 87/2009;
- che per Fidi Toscana gli indirizzi saranno impartiti successivamente alla valutazione del Piano Industriale operativo previsto dal Piano di Razionalizzazione delle società partecipate da Regione Toscana;
- di non fornire specifici indirizzi alle società Terme di Montecatini S.p.A., Terme di Casciana S.p.A., Terme di Chianciano Immobiliare S.p.A, inserire nel Piano di razionalizzazione delle società partecipate della Regione Toscana, per le quali si è disposto la messa in liquidazione o la cessione.

Il secondo obiettivo individuato riguarda le disposizioni contenute nell'articolo 6, comma 2 del D.Lgs. 175/2016. La norma in questione prevede che le società a controllo pubblico predispongano "*specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale*". Le società dovranno fornire apposita informazione al riguardo all'assemblea dei soci, nell'ambito della relazione sul governo societario che deve essere predisposta annualmente, a chiusura dell'esercizio e pubblicata insieme al bilancio di esercizio.

Tra gli adempimenti a carico delle società controllate, oltre a quelli sopra richiamati vi sono anche quelli relativi alla ricognizione del personale - per individuare eventuali eccedenze così come disposto ai sensi dell'art. 19 commi 2, 3, 6, 7 e dell'art. 25 commi 1 e 4 del D. Lgs 175/2016.

Inoltre, uno degli elementi più rilevanti introdotti dal nuovo Testo Unico riguarda la necessità di provvedere a una serie di modifiche che le società a controllo pubblico dovranno apportare ai propri statuti. Modifiche statutarie, riguardano le forme di governance da instaurare e i requisiti che i soggetti in posizione apicale devono possedere nelle società a controllo pubblico.

Gli statuti delle società a partecipazione pubblica devono prevedere :

- a) l'attribuzione da parte del Cda di deleghe di gestione ad un solo amministratore, fatta salva l'attribuzione di deleghe al presidente, laddove preventivamente autorizzate dall'assemblea;
- b) l'esclusione della carica di vicepresidente o la previsione che la carica stessa sia attribuita esclusivamente quale modalità di individuazione del sostituto del presidente in caso di assenza o impedimento, senza il riconoscimento di compensi aggiuntivi;
- c) il divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività e il divieto di corrispondere trattamenti di fine mandato ai componenti degli organi sociali;
- d) il divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.

Nella scelta degli amministratori delle società a controllo pubblico, le amministrazioni assicurano il rispetto del principio di equilibrio di genere, almeno nella misura di un terzo, da computare sul numero complessivo delle designazioni o nomine effettuate in corso d'anno.

Qualora la società abbia un organo amministrativo collegiale, lo statuto prevede che la scelta degli amministratori da eleggere sia effettuata nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge 12 luglio 2011, n. 120.

Modifiche statutarie devono essere apportate in riferimento al fatto che deve essere introdotta la disposizione secondo la quale gli amministratori delle società a controllo pubblico non possono essere dipendenti dalle amministrazioni pubbliche controllanti o vigilanti. Qualora siano dipendenti della società controllante, in virtù del principio di omnicomprensività della retribuzione, fatto salvo il diritto alla copertura assicurativa e al rimborso delle spese documentate, nel rispetto del limite di spesa, essi hanno l'obbligo di riversare i relativi compensi alla società di appartenenza. Dall'applicazione di tale disposizione non possono derivare aumenti della spesa complessiva per i compensi degli amministratori.

# **Documento di economia e finanza regionale 2018**

Progetti regionali